Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1877

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GALLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2009 (*)

Modifica all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di nuova procedura dell'iscrizione di ipoteca

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», disciplina, all'articolo 77, la fattispecie della riscossione a mezzo ruolo coattiva da parte del concessionario. Si tratta dell'azione di recupero forzoso di un debito iscritto a ruolo. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 «per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.»

In sostanza, se, a seguito della notifica della cartella o degli eventuali solleciti, il cittadino non adempie al pagamento ovvero non sopraggiunge un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell'ente creditore, l'Agente della riscossione (Adr) procede al recupero forzato.

Secondo l'articolo 77, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, a questo fine, può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi co-obbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Si tratta di una procedura cautelare. L'ipoteca garantisce il creditore – l'Ente per il tramite dell'Agente della riscossione – attribuendogli il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore (cittadino-contribuente) o di un terzo, e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Non vi è obbligo legislativo di inviare preventivamente una diffida al pagamento; tuttavia per prassi alcune società facenti capo all'Agente della Riscossione (Equitalia) hanno in uso la prassi di inviare degli atti di diffida qualora il debito del contribuente sia inferiore a determinate soglie (di regola e 8.000,00/10.000,00).

Il successivo comma 2 dell'articolo 77 dispone che: «Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione».

Accade frequentemente, nella prassi quotidiana, che il cittadino, che subisce iscrizione di ipoteca giudiziale da parte di un concessionario (ad es. Equitalia S.p.a., una società a totale capitale pubblico, 51 per cento in mano all'Agenzia delle entrate e 49 per cento all'Inps, incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi), oltre a dover pagare le cartelle per evitare la vendita all'asta del bene pignorato, debba anche effettuare la cancellazione dell'ipoteca, avente importo pari ad una percentuale dell'importo iscritto al ruolo, il quale è a sua volta spesso pari al doppio delle somme dovute; ciò perché il concessionario intende cautelarsi da spese e interessi che potrebbero maturare nell'arco della procedura esecutiva, che ha un iter lungo anche anni.

Inoltre, come stabilito da una recente sentenza della Cassazione – Sentenza n. 2214 del 1° febbraio 2007 – in tema di sanzioni amministrative, il provvedimento con il quale l'amministrazione finanziaria iscrive ipoteca

su un immobile di proprietà dell'ingiunto non è autonomamente impugnabile con l'opposizione ad ordinanza ingiunzione, «a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l'avviso di iscrizione ipotecaria, intenda in realtà recuperare l'esercizio del mezzo di tutela offerto dall'articolo 23 della legge n. 689 del 1981, vanificato dalla omissione delle notifiche del verbale di accertamento della ordinanza ingiunzione, ove emessa, della cartella esattoriale e dell'avviso di mora». Quindi, se le cartelle esattoriali e gli avvisi di mora sono stati regolarmente notificati all'ingiunto, egli non può impugnare il provvedimento di iscrizione forzosa dell'ipoteca.

A ciò si aggiunga, come accade regolarmente, che il cittadino, che subisce l'iscrizione forzosa della suddetta ipoteca sui beni immobili di sua proprietà – ad insindacabile scelta del concessionario –, non ne sia nemmeno a conoscenza, e lo scopra, ad esempio, in occasione di un'operazione di mutuo intrattenuta presso il proprio Istituto di Credito. E lo stesso cittadino non può nemmeno chiedere una riduzione dell'ipoteca qualora il valore dell'unico immobile sia decisamente superiore al credito vantato dall'Ente.

Conseguentemente, appare evidente come tali disposizioni, che consentono a concessionari incaricati di agire per il recupero di somme dovute dal cittadino inadempiente, debbano essere necessariamente contemperate con i diritti del debitore, che già in cartella esattoriale subisce l'applicazione di interessi di mora, sanzioni e quant'altro e che per somme di importo modesto può legittimamente subire iscrizione di ipoteca sulla casa o su altri beni immobili, ad insindacabile giudizio del concessionario, che non è soggetto nemmeno ad un obbligo di comunicazione dell'avvenuta iscrizione. Iscrizione, come si è accennato innanzi, che per giurisprudenza della Suprema Corte non è nemmeno autonomamente impugnabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il concessionario, prima dell'iscrizione dell'ipoteca, ha l'obbligo di comunicare al debitore l'avvio del procedimento, da cui decorre il termine di 60 giorni per presentare memorie difensive e fare opposizione al provvedimento. Entro il medesimo termine, il debitore ha l'obbligo di comunicare il bene su cui intende concedere ipoteca volontaria ovvero di richiedere al concessionario una riduzione dell'ipoteca qualora il valore dell'immobile ipotecato sia notevolmente superiore al credito per cui si procede. Decorso tale termine, il concessionario ha l'obbligo di comunicare al debitore il bene immobile sul quale iscrivere ipoteca forzosa. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione».

€ 1,00